

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia concede la detenzione domiciliare. Ma non chiude le porte della Corte EDU.

di **Carmelo Minnella**

Sommario. **1.** Il rigetto di applicazione provvisoria di misure alternative. – **2.** L'*overturning* operato dal Tribunale di sorveglianza di Venezia. – **3.** Il ricorso cautelare alla Corte EDU. – **4.** In salita la strada per Strasburgo? – **5.** Considerazioni conclusive.

1. Il rigetto di applicazione provvisoria di misure alternative.

Con ordinanza depositata il 29 aprile 2020, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ribalta il rigetto di applicazione provvisoria presentata da un detenuto di origine tunisina, in espiatione di una condanna per reati in materia di droghe leggere, con un fine pena di poco più di un anno e, pur in presenza del parere negativo del Procuratore Generale, gli concede la detenzione domiciliare ordinaria.

Ripercorrendo le tappe procedimentali, come si evince nel corpo della motivazione, il 9 marzo 2020 chiedeva di essere ammesso in via provvisoria all'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, alla detenzione domiciliare ordinaria (segnalando, a quest'ultimo riguardo, la disponibilità della madre ad ospitarlo e mantenerlo nella sua abitazione), asserendo quale «grave pregiudizio alla protrazione dello stato di detenzione», ai sensi degli artt. 47, comma 4 e 47-ter, comma 1-quater, o.p. «l'attuale drammatica situazione venutasi a creare nella Casa Circondariale di Vicenza e, più in generale nelle carceri italiane (pericolo di contagio da covid-19 oggettiva impossibilità di rispettare le prescrizioni minime introdotte dalla recente normativa a tutela della salute presso i luoghi di detenzione)»¹.

L'ufficio di sorveglianza di Verona, con ordinanza del 12 marzo 2020, richiamando il precedente rigetto intervenuto pochi giorni prima (il 26 febbraio 2020) su altra istanza dell'esecuzione domiciliare ex art. 1 legge n. 199 del 2010, rigettava la richiesta in quanto nelle more non erano intervenuti

¹ Sul tema, si rinvia a V. MANCA, *Umanità della pena, diritto alla salute ed esigenze di sicurezza sociale: l'ordinamento penitenziario a prova di (contro) riforma*, in questa Rivista, 2 maggio 2020; Id., *Ostatività, emergenza sanitaria e Covid-19: le prime applicazioni pratiche*, in questa Rivista, 14 aprile 2020; A. DELLA BELLA, *La magistratura di sorveglianza di fronte al COVID: una rassegna dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza sanitaria*, in questa Rivista, 29 aprile 2020; se vis, C. MINNELLA, *Coronavirus ed emergenza carceri*, in *Diritto penale e Uomo*, 29 aprile 2020.



elementi di novità in ordine alla ritenuta pericolosità sociale del condannato. Trasmetteva il fascicolo al Tribunale di sorveglianza di Venezia affinché trattasse il procedimento nel contraddittorio delle parti nelle sue forme ordinarie. Da quanto riportato nell'ordinanza in commento non si evince se il Magistrato di sorveglianza si fosse pronunciato sul rischio di contagio da coronavirus segnalato nell'istanza.

2. L'*overturning* operato dal Tribunale di sorveglianza di Venezia.

Le premesse per il ribaltamento della pronuncia emessa in via provvisoria non erano delle migliori. Dalla informativa di P.G., infatti, si evinceva (nel "solito" elenco dei precedenti del condannato) una pericolosità sociale del richiedente, dipinto quale «persona capace di commettere qualsiasi tipo di reato e non si esclude che possa darsi alla fuga».

Anche la relazione comportamentale, pur essendo positiva con riferimento ai rapporti familiari e nell'inserimento del circuito occupazionale (seppur in attesa del suo turno per lavorare intramurario) segnalava una violazione disciplinare recente, del 9 dicembre 2019, sanzionata con l'esclusione dell'attività ricreative e sportive per giorni tre, per aver impedito all'agente di chiudere il blindo, andando in escandescenza, prendendo a calci il tavolo e lo scaraventava verso la finestra danneggiandolo.

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia conferma il rigetto per l'affidamento in prova per non mancanza «di allegazione di un'attività lavorativa, sociale, comunque latamente riparatoria da giustificare la concessione della misura più ampia che, nella sostanza, si rivelerebbe priva di contenuto trattamentale e rieducativo concreto».

Ritiene invece sussistenti i presupposti per concedere la detenzione domiciliare ordinaria, tenuto conto dell'entità della pena residua (un anno circa ma con richiesta di liberazione anticipata in corso di istruttoria) e dell'idoneità del domicilio (considerato che il detenuto è controllabile presso i genitori, soggetti inseriti nel tessuto sociale e privi di precedenti penali).

Rimaneva l'ostacolo della pericolosità e del pericolo di fuga.

Ebbene, per il Tribunale di sorveglianza, prende atto, da un lato, che si tratta di una semplice informativa in cui si limita ad elencare le pregresse condanne e, in considerazione di mancanze di iscrizioni relative all'apertura di nuovi procedimenti penali, non è corrispondente alla gravità di quanto segnalato; dall'altro, ritiene mancare l'attualità della pericolosità sociale in quanto risale al lontano 2010 la violazione della legge sugli stupefacenti e di modesta entità il precedente del 2014 di guida senza patente (come conferma pure la sua successiva depenalizzazione e degradamento in sanzione amministrativa). Sulla scorta di tali fatti storici – conclude il Tribunale – «non può dirsi, almeno allo stato, corroborato in termini concreti il pericolo sociale

paventato dai Militari dell'arma, per l'effetto dell'espansione naturale della presunzione di non colpevolezza»².

Pur se non affrontato direttamente nel percorso motivazionale, anche il pericolo di fuga sembra restare allo stato ipotetico e non ancorato a non descritti elementi concreti.

3. Il ricorso cautelare alla Corte EDU.

Fin qui nulla di particolarmente rilevante. Si tratta di una concessione di detenzione domiciliare, dopo che si era negata, in un primo momento, l'applicazione provvisoria. L'*overtuning* è sorretto da argomentazioni condivisibili che tengono conto della concretezza e attualità della pericolosità, andando oltre le routinarie informative che si risolvono spesso in duplicazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (e dei relativi giudizi ivi contenuti sul pericolo concreto di recidiva e di pericolo di fuga non più attuali).

Tuttavia, la vicenda in esame assume contorni più ampi se si consideri che tratta di quel detenuto che, per il tramite dei suoi legali, ha adito la Corte EDU, con ricorso cautelare, presentato ai sensi dell'art. 39 del Regolamento della Corte europea (al fine di ottenere una misura provvisoria ed urgente in casi particolari ove è a rischio la vita delle persone), in cui si è lamentata la violazione dell'art. 3 CEDU³. Il rischio di contagio da COVID-19 – non fronteggiato attraverso l'accesso a una misura alternativa alla detenzione – si rappresenta quale elemento aggiuntivo alla configurazione della pena non contraria al senso di umanità.

In verità, il quadro è più complesso, visto il susseguirsi di altri provvedimenti di rigetto (e successivi reclami) in quanto oltre al procedimento che ha

² Si ricorda che, come insegna la Suprema Corte, «In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari»: Cass. pen., Sez. I, n. 23343 del 2017.

³ Come scrive D. ALIPRANDI, *Coronavirus in carcere, ora interviene la Cedu, ne Il Dubbio*, 10 aprile 2020, nel ricorso alla Cedu – oltre a segnalare che la decisione del magistrato di Sorveglianza non abbia rispettato il requisito della "base legale" – venivano descritte le attuali condizioni del detenuto, recluso in una cella di 7-8 mq unitamente ad altro detenuto per 20 ore al giorno e con la possibilità di usufruire di 4 ore all'aria aperta in un cortile di 200 metri quadrati da condividere con altri 50 detenuti. Per bocca degli avvocati che hanno presentato il ricorso, «in sostanza alla Corte Europea è stata segnalata la violazione dell'art. 3 CEDU per trattamenti inumani e degradanti chiedendo una misura urgente e provvisoria, ovvero sia che il detenuto sia posto in detenzione domiciliare anche senza "braccialetto elettronico", essendo notoria la cronica carenza di tali strumenti o, in alternativa, che sia posto in condizioni di sicurezza tali da rispettare le norme sanitarie e pertanto in cella singola con tutti i presidi necessari».

originato la presente ordinanza del Tribunale di sorveglianza vi erano due istanze di esecuzione della pena presso il domicilio. Una prima è quella (della quale da conto l'odierna ordinanza) decisa il 26 febbraio 2020 e per il cui relativo rigetto i difensori hanno proposto reclamo⁴, ma i tempi incerti e non celeri della fissazione dell'udienza e della decisione hanno spinto i legali del detenuto ad adire la Corte di Strasburgo.

Nel frattempo, entrato in vigore il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è stata avanzata ulteriore richiesta di esecuzione domiciliare, questa volta di quella in deroga prevista dall'art. 123 del decreto cura Italia (secondo il modello prevista dall'art. 1 l. n. 199 del 2010 ma con l'aggiunta del braccialetto elettronico), di recente convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27⁵. Di tale ultima richiesta, dopo vari disguidi in ordine alla ricezione dello stesso, il Magistrato di sorveglianza di Verona ha deciso dopo che è stato promosso il ricorso alla Corte di Strasburgo, con ordinanza depositata il 17 aprile 2020, rigettando per la presenza di una causa ostativa, quella contenuta nella lettera d) dell'art. 123, comma 1 del d.l. n. 18 del 2020: «detenuti che nell'ultimo anno sono stati sanzionati disciplinarmente per promosso o partecipato a disordini o sommosse, essere evasi o per aver commesso reati a danni di compagni, operatori penitenziari o visitatori»⁶.

Tornando al ricorso alla Corte EDU, i giudici europei l'8 aprile 2020, hanno in primo momento accolto il ricorso cautelare presentato dalla difesa, ma ne ha sospeso la trattazione, ponendo precisi quesiti al Governo Italiano: 1) qual è la situazione sanitaria nel carcere di Vicenza; 2) quali misure sono state adottate per prevenire il contagio e ridurre gli effetti negativi; 3) qual è la motivazione del magistrato di sorveglianza di Verona che ha negato la misura della detenzione domiciliare; 4) quali sono le tempistiche di attesa per

⁴ In una prima fase si pensava che l'unico gravame esperibile avverso il rigetto della esecuzione domiciliare fosse il ricorso per cassazione, ma è stata per Suprema Corte «la decisione sulla richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio è reclamabile dinanzi al tribunale di sorveglianza atteso il richiamo operato dall'art. 1, comma 5, l. 199 del 2010 all'art. 69-bis o.p. e non è pertanto immediatamente ricorribile per Cassazione» (Sez. I, sentenze n. 7290 del 2014 e 7943 del 2013).

⁵ Nella seduta del 24 aprile 2020 la Camera ha approvato, in via definitiva, la legge di conversione del d.l. 18 del 2020, n. 27 senza apportare alcuna modifica al testo licenziato dal Senato (ove invece erano state apportate interpolazioni pressoché minime e di poco conto in materia).

⁶ Uff. Sorv. Verona, 17 aprile 2020, in questa *Rivista*, 2 maggio 2020, ha escluso l'applicazione della nuova esecuzione domiciliare, in presenza proprio di tale causa preclusiva, perché risulta «dalla relazione redatta dalla Casa circondariale di licenza, che il detenuto è stato sanzionato il 17.12.2019 (e quindi nell'ultimo anno) per l'infrazione disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 21 del DPR 30.06.2000, n. 230 (fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori sanitari o di visitatori), per cui ha riportato la sanzione disciplinare dell'esclusione delle attività ricreative e sportive per giorni 3; nel caso di specie, egli è stato rapportato, sanzionato e denunciato all'A.G. per resistenza a pubblico ufficiale, per avere impedito ad un operatore della Polizia penitenziaria di chiudere il blindo».

l'udienza davanti al tribunale di sorveglianza; 5) qual è la situazione attuale del detenuto, ricorrente.

Dopo varie repliche e controrepliche, con missiva inviata alle parti il 22 aprile 2020, la Corte di Strasburgo ha ritenuto non esservi i presupposti per una decisione in via d'urgenza – verosimilmente proprio perché, nelle more, è stata fissata, il 28 aprile 2020, l'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Venezia per la trattazione del reclamo –, concedendo alla difesa termine fino al 2 giugno 2020 per depositare il ricorso ordinario dinanzi ad essa.

4. In salita la strada per Strasburgo?

È evidente che l'accesso alla detenzione domiciliare sembra, almeno *prima face*, avere chiuso le porte all'attivazione della Corte EDU, essendo venuta meno la "materia del contendere".

In effetti, la strada per giungere alla lamentata violazione dell'art. 3 CEDU sotto il versante sostanziale è in salita. Invero, nell'ordinanza in commento, troviamo un passaggio ove si fa riferimento, almeno indirettamente, di una parte delle risposte del Governo ai quesiti postigli dalla Corte di Strasburgo. Tale passaggio sembra svelare la possibile linea difensiva italiana: «quando al lamentato pericolo di contagio, l'unità operativa della sanità Penitenziaria di Vicenza, in data 10/4/2020, rispondendo all'agente di governo italiano, davanti alla CEDU, precisa che il soggetto è stato visitato in 13 occasioni a far data dall'1/11/2019 **e le sue attuali condizioni sono buone.**⁷ Nella risposta si legge ancora che "per quanto riguarda il riferimento all'emergenza effettiva, si precisa che un agente di polizia penitenziaria a febbraio ha contratto un'infezione virale, è stato ricoverato in ospedale, poi dimesso e guarito: attualmente è in convalescenza sta bene. L'indagine epidemiologica ha consentito di delineare i contatti stretti, che sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria, risultata negativa e conclusa il 10/3/2020. Successivamente e fino ad oggi non sono stati riscontrati altri casi fra il personale né fra i detenuti. L'istituto ha adottato una serie di misure, formalizzate nei documenti che codesta Direzione avrà cura di trasmettere all'agente con il duplice scopo da un lato di prevenire il contagio, dall'altro di predisporre l'organizzazione per gestire casi confermati o sospetti, allorquando si verificano. Questa unità operativa ha fin qui svolto opera di sensibilizzazione e di informazione sul tema: a questo scopo, agli esordi dell'epidemia, il sottoscritto ha tenuto un incontro con i rappresentanti della sezione in cui è ospitato il detenuto in oggetto"».

Oltre a rispondere al detenuto del presente procedimento, tali passaggi sembrano vogliono mettere le mani avanti a possibili iniziative in tal senso da parte di altri reclusi del carcere vicentino, e non solo.

⁷ Il grassetto è contenuto nell'ordinanza in commento.

Tuttavia, la strada della possibile violazione dell'art. 3 CEDU (al di là degli aspetti rilevati dalla difesa del detenuto vicentino)⁸ si spiana – residuando spazi per integrare nel caso de quo un trattamento inumano e degradante – laddove l'emergenza sanitaria si saldi con il sovraffollamento carcerario.

È noto, infatti, che nella sentenza pilota *Torreggiani e altri contro Italia*, infatti, la Corte EDU ha qualificato la permanenza in carcere, in condizioni igienico-sanitarie precarie, con uno spazio personale inferiore ai 3 mq, come un trattamento inumano, integrante la soglia minima di gravità di cui all'art. 3 CEDU.

Pertanto – com'è stato ben affermato – «i due fattori, se combinati assieme, rispetto alla medesima situazione, rappresentano indubbiamente una potenziale violazione dell'art. 3 CEDU (anche in relazione alla più “relativista” giurisprudenza, incardinata con il *leading case Muršić c. Croazia*): in ragione, infatti, di una valutazione complessiva, il sovraffollamento carcerario, da una parte, e l'emergenza sanitaria, dall'altra, potrebbero costituire due elementi rilevanti, a prescindere anche da una accertata incompatibilità soggettiva con lo stato di detenzione»⁹.

5. Considerazioni conclusive.

Il reclamo trattato dal Tribunale di sorveglianza è quello afferente alla richiesta di applicazione provvisoria di affidamento in prova o detenzione domiciliare e non quello relativo all'esecuzione della pena presso il domicilio ex artt. 1 l. 199 del 2010 e 123 d.l. 18 del 2010. Si sono invece tenuti distinti i due procedimenti (quello relativo all'ultimo versante, a questo punto, verrà ritenuto inammissibile), non entrando così nell'annosa *quaestio* sulla nuova esecuzione domiciliare e i suoi nodi problematici, legati all'obbligatorietà del braccialetto elettronico per residui di pena superiori a sei (*rectius* sette)¹⁰ mesi e i relativi profili di legittimità costituzionale.

⁸ Come si legge su *Il Dubbio*, 30 aprile 2020, «Ma gli avvocati non sono comunque soddisfatti per l'esito avuto con al Cedu. Per questo con molta probabilità, proseguiranno nel giudizio davanti alla Corte europea al fine di ottenere il riconoscimento del fatto che per il loro assistito vi è stata comunque violazione dell'art. 3 (costringere inutilmente una persona, in un contesto di pericolo di contagio, a rimanere in carcere quando non assolutamente necessario costituisce, per gli avvocati Di Credico e Ghini, un trattamento inumano e degradante) e se vi è stato – nelle repliche del governo – un atteggiamento sanzionabile».

⁹ V. MANCA, *Umanità della pena, diritto alla salute ed esigenze di sicurezza sociale: l'ordinamento penitenziario a prova di (contro) riforma*, cit., pp. 8-9.

¹⁰ In sede di conversione, la legge 27 del 2020 ha aggiunto, nell'ultima parte del comma 5, la seguente precisazione: «nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati». La disposizione è alquanto singolare: non bastava prolungare a sette mesi il tetto massimo di pena che sfugge all'applicazione del braccialetto elettronico?!

All'uopo, era auspicabile in sede di conversione del decreto cura Italia "eliminare" o quantomeno "rendere *facoltativo*" il controllo mediante strumenti elettronici (come già previsto in via generale per la detenzione domiciliare dall'art. 58-*quinquies* o.p.).

In assenza di tale modifica nel testo di legge di conversione, la disciplina si espone a censure di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.), considerato che il controllo facoltativo *ex art. 58-quinquies* o.p. riguarda anche condannati a pene ben superiori a diciotto mesi¹¹.

Si è avuto modo di tessere, da più parti, le lodi alla "coraggiosa" giurisprudenza di sorveglianza, costretta a supplire alla contumacia del legislatore¹². Le polemiche degli ultimi giorni – legate a concessioni provvisorie di detenzioni domiciliari c.d. umanitarie a condannati sottoposti al regime del 41-*bis* o.p.¹³, che hanno portato alle dimissioni del Capo del D.A.P.¹⁴ – rispedito al mittente dal CO.NA.MS¹⁵, minano alla serenità dei Giudici di sorveglianza e del suo ruolo delicato, ancora di più in questa fase emergenziale.

La decisione in commento – lo si ribadisce – condivisibile nei principi applicati (visto che troppo spesso si sbatte contro valutazioni di pericolosità astratte e

¹¹ E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Carcere, coronavirus, decreto 'cura Italia': a mali estremi, timidi rimedi*, in *Sistema penale*, 20 marzo 2020, i quali ravvisano altro profilo di possibile incostituzionalità (sotto il profilo dell'art. 3 Cost.), «rappresentato dalla disparità di trattamento fra i condannati che devono eseguire una pena superiore o inferiore a sei mesi: questi ultimi, per i quali non è previsto il controllo elettronico, potrebbero infatti trovarsi nella fase finale di esecuzione di una pena di maggiore entità e verosimilmente porre esigenze di controllo più forti rispetto a chi deve eseguire un residuo di pena superiore a sei mesi».

¹² In argomento, amplius, V. MANCA, *Umanità della pena, diritto alla salute ed esigenze di sicurezza sociale: l'ordinamento penitenziario a prova di (contro) riforma*, cit.; A. DELLA BELLA, *La magistratura di sorveglianza di fronte al COVID: una rassegna dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza sanitaria*, cit.; C. MINNELLA, *Coronavirus ed emergenza carceri*, cit. *Diritto penale e Uomo*, cit.

¹³ Uff. sorv. Milano, 20 aprile 2020, in *Diritto Penale e Uomo*, 29 aprile 2020, con nota di S. RAFFAELE, *Dal 41-bis ai domiciliari: l'ordinanza Bonura*; Trib. Sorv. Sassari, 23 aprile 2020, in *questa Rivista*, 25 aprile 2020, con nota di G. STAMPANONI BASSI, *Il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di Pasquale Zagaria: spunti in tema di bilanciamento tra diritto alla salute del detenuto (anche se dotato di "caratura criminale") e interesse pubblico alla sicurezza sociale*.

¹⁴ Sulle quali, vedi, M. PASSIONE, *Cambi di stagione*, in *Ristretti*, 3 maggio 2020.

¹⁵ Il Comitato Nazionale dei magistrati di sorveglianza è prontamente intervenuto per far sentire la sua voce. In un comunicato del 28 aprile 2020, in *Ristretti*, 29 aprile 2020, respinge con forza la campagna di sistematica delegittimazione, che in alcuni casi si è spinta fino al dileggio, proveniente da più parti, anche da autorevoli esponenti della Magistratura e delle Istituzioni, suscitata dalle scarcerazioni per motivi di salute di alcuni condannati, esponenti di pericolose associazioni criminali e per questo sottoposti al regime dell'art. 41-*bis*. Rammenta altresì «che ogni decisione, anche quella adottata d'urgenza, è destinata ad essere discussa nel pieno contraddittorio delle parti pubbliche e private ed è ricorribile nei successivi gradi di giudizio».

datate nel tempo), ha voluto forse evitare di puntare ulteriormente i riflettori (aggiungendo quelli di Strasburgo) sulla magistratura di sorveglianza; non volendosi addentrare, altresì, di addentrarsi in critiche anche nei confronti del legislatore (che alzerebbe ulteriormente il livello dello scontro) sui recenti provvedimenti normativi, assolutamente insufficienti per fronteggiare l'emergenza sanitaria all'interno delle carceri. Lasciandosi così i magistrati di sorveglianza lo spazio per continuare a percorrere, in silenzio e con grande senso di responsabilità, in tale fase di non cessata emergenza sanitaria, strade diverse per l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

Tuttavia, si sono ormai spalancate le porte dei ricorsi dinanzi alla Corte di Strasburgo come dimostra il caso di un detenuto nel carcere Le Vallette di Torino risultato positivo al covid-19 che ha anch'esso presentato ricorso in via d'urgenza alla Corte EDU.

Quest'ultima ha chiesto subito, anche in questo caso, delucidazioni al governo italiano e chiarimenti circa le condizioni dei detenuti reclusi nel carcere Le Vallette. L'accesso alla Corte è motivato dal fatto che un soggetto detenuto presso il carcere di Torino, risultato positivo al covid-19, continua ad essere trattenuto, nonostante la direzione sanitaria dell'istituto abbia rilevato, già in data 8 aprile 2020, l'incompatibilità della malattia con la prosecuzione della detenzione. I giudici europei, preso atto del contenuto del ricorso che evidenziava tale circostanza nonché, in generale, il proliferare del contagio all'interno del carcere di Torino e la connessa impossibilità di garantire assistenza sanitaria continua a tutti i detenuti, ha dunque sollecitato il governo italiano a riferire in merito alle condizioni attuali del ricorrente e alle misure predisposte dalla direzione del carcere per evitare il rischio di complicazioni della malattia¹⁶.

Stavolta, in considerazione della positività al virus e della incompatibilità con lo *status detentiois* del quadro clinico – la strada per configurare il trattamento inumano e degradante è sicuramente più in discesa.

Insomma, ci sarà sempre un giudice a ... Strasburgo!

¹⁶ *Il Dubbio*, 30 aprile 2020.